

Il settimo motivo riguarda infine una violazione delle norme sostanziali inerenti la natura e finalità dei bandi di concorso, in particolare degli artt. 1 quinquies, nn. 1 e 6, 28 lett. f) e 27 n. 2 dello Statuto dei funzionari. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto affermando che non spetta alla sola Commissione giudicatrice valutare le competenze linguistiche dei candidati perché l'autorità che emana il bando potrebbe in via preventiva operare una selezione preliminare degli interessati su base puramente linguistica.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958 17, pag. 385).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Constitutionnelle (Belgio) il 3 dicembre 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-567/10)

(2011/C 63/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour Constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Convenuto: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la definizione di «piani e programmi» di cui all'art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che essa esclude dal campo di applicazione della direttiva stessa una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore particolare prevista dagli artt. 58-63 del Codice di Bruxelles sull'assetto del territorio
- 2) Se il termine «previsti», contenuto nell'art. 2, lett. a), della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla definizione di «piani e programmi» i piani che sono certamente previsti da disposizioni legislative, ma la cui adozione non è obbligatoria, come i piani regolatori particolari di cui all'art. 40 del Codice di Bruxelles sull'assetto del territorio.

⁽¹⁾ GU L 197, pag. 30.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-570/10)

(2011/C 63/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell, Agent, M. Mac Aodha, Agent)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, o, comunque non avendole comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 di tale direttiva;

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 30 giugno 2009.

⁽¹⁾ GU L 260, pag. 13.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-601/10)

(2011/C 63/41)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— la Corte voglia dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo stipulato, con la procedura negoziata e senza pubblicare il relativo bando di gara, contratti di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi complementari di registrazione catastale e di pianificazione urbanistica non compresi nell'appalto iniziale dei comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, della direttiva 92/50/CEE ⁽¹⁾, nonché in forza degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva 2004/18/CE ⁽²⁾.

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.